

# COMUNE DI CASTEL CASTAGNA

Provincia di TERAMO

Registro Generale n. 83

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

N. 24 DEL 30-03-2026

**Oggetto: Sisma 2016 O.C.S.R. n. 250 del 22/12/2025 e ss.mm.ii. Decisione di contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione inerente l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio "ex scuola materna" di proprietà comunale sito in Largo Sant'Andrea, da destinare a centro residenziale. Affidamento Diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 CUP: G95B22000140001**

### REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per l'attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stata impegnata la relativa somma sui seguenti capitoli:

- cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " - € \_\_\_\_\_,

- e per l'attribuzione alla fornitura del seguente codice CIG: **BB11A2CFD9**

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO: (Di Silvestre dott.ssa Alessandra)

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, con effetto dalla data odierna.

Li .

IL RESPONSABILE

F.to: ( Letizia Arch. Piombini)

### UFFICIO RAGIONERIA

Impegno	n. _____ del _____	- IL RAGIONIERE _____
Liquidazione	n. _____ del _____	- IL RAGIONIERE _____
Mandato	n. _____ del _____	- IL RAGIONIERE _____

*Oggetto: Sisma 2016 O.C.S.R. n. 250 del 22/12/2025 e ss.mm.ii. Decisione di contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione inerente l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio "ex scuola materna" di proprietà comunale sito in Largo Sant'Andrea, da destinare a centro residenziale. Affidamento Diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 CUP: G95B22000140001*

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **marzo** nel proprio Ufficio,

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTO** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* (nel seguito, anche decreto legge);

**VISTI** i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante *"Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"*;
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante *"Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici"*;
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

**VISTO** l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la *"Ricostruzione Pubblica"*;

**DATO ATTO** che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

**RILEVATO**, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato "Ex Scuola Materna" ubicato in Largo Sant'Andrea, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Castel Castagna (TE) al Foglio 6 mappale 356 di proprietà del Comune, è stato valutato **"INAGIBILE"** con esito **E** – Scheda AeDES ID 235810, è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad

eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

**VISTA** l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, *"Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione"*, secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, *"non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC"; 6 - art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto"; - art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici"; - art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione"; - art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale"; - art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza"; - art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL"; - art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca"; - art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"*;

**VISTO** l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (nel seguito, Codice dei contratti);

**RICHIAMATO** il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

**VISTO** il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

**DATO ATTO** è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21

novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

**VISTA** l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

**DATO ATTO** che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n. 250 del 22.12.2025;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 3, dell'allegato I.7 al Codice dei contratti è stato redatto il documento di indirizzo alla progettazione, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.15 del 27.03.2026;

**RILEVATO** che in base all'articolo 4 dell'Ordinanza n. 250 del 22.12.2025 lo svolgimento delle attività di progettazione è:

- a cura degli enti proprietari degli immobili che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;

**RICHIAMATO** l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "*1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della*

vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

**DATO ATTO** che questo Comune, sebbene non in possesso della qualificazione richiesta ai sensi dell'articolo 62 del Codice, può svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto in virtù della deroga contemplata dall'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” e che, comunque, ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lett. c), trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, può procedersi mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

**CONSIDERATO** che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Responsabile del Servizio Arch. Letizia Piombini, e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

**PRESO ATTO** che, con Determinazione n. 44 del 17.10.2025 è stato individuato quale RUP dell'intervento in questione l'Arch. Letizia Piombini, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti;

**DATO ATTO** che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

**PRESO ATTO** che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

[n.b. per gli appalti sotto soglia gli incentivi alle funzioni tecniche possono essere corrisposti solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del codice dei contratti]

**DATO ATTO** che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

**RICHIAMATO**, altresì, l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui “ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto”;

**ATTESO** che il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;

**VALUTATO**, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dal citato art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016;

**RICHIAMATO** l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le

clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTO**, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA MATERNA" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LARGO SANT'ANDREA, DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE**;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione come indicati nella presente decisione, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi allegati quale parte integrante e sostanziale;
- i servizi tecnici di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione da affidare non riguardano beni culturali disciplinati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'Allegato II.18 al Codice dei contratti;
- è richiesta l'elaborazione della progettazione in modalità "Building Information Modeling" (BIM), secondo le indicazioni contenute nel documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
- la documentazione tecnica è stata redatta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/08/2022, n. 183 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» [*indicare, altresì, altro d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare*].
- la progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario Unico del cratere del Centro Italia" di riferimento per l'intervento di cui trattasi, vigente al momento dell'affidamento [*attualmente "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28.04.2022 e ss.mm.ii recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" e relativo decreto di attuazione*] ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016;
- le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; in particolare il termine include l'esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche necessarie.
- *N.B. verificare eventuale presenza di disposizioni con riguardo a termini di progettazione massimi nella pertinente OCSR e possibili deroghe da motivare, ove autorizzate; in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto.*
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, nel rispetto dell'art. 18 del Codice dei contratti, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e senza applicazione dei termini dilatori di cui al citato articolo 18, commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 55 del Codice;

**VERIFICATO** che nel citato schema di contratto sono fedelmente inserite le clausole di cui all'articolo 5 dell'Accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del citato Protocollo Quadro di legalità;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale, come di seguito descritto:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Progettazione PFTE</i>	<i>712 - Servizi architettonici e servizi affini</i>	<i>Euro 48.741,21</i>

**RILEVATO** che l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è il seguente:

Incarico di Progettazione Fattibilità Tecnico Economica;

**RILEVATO CHE** il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 - *AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON APPLICAZIONE DELLE DEROGHE STABILITE DALL'ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DEL 26/07/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA MATERNA" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LARGO SANT'ANDREA, DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE". CUP: G95E22000140001.*

**DATO ATTO** che l'importo a base di gara deve essere calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice dei contratti "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del d.m. 17.06.2016;

**VISTA** l'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recante "Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti" ed il decreto attuativo di riferimento;

**RICHIAMATO** l'articolo 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/2017 secondo cui "qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione";

**DATO ATTO** che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

**DATO ATTO** che l'importo a base di gara, calcolato ai sensi delle disposizioni richiamate, come da allegato "Calcolo dei corrispettivi" è pari a € 48.741,21 al netto degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA di cui:

Descrizione delle prestazioni – ad esempio	CPV	Importo
<i>Progetto di fattibilità tecnico-economica</i>	<i>712 - Servizi architettonici e servizi affini</i>	<i>Euro 48.741,21</i>
<b>Importo totale a base di gara</b>		<i>Euro 48.741,21</i>

*In ragione della adozione della metodologia BIM, all'importo da porre a base di gara, si applica un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento viene applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.*

**DATO ATTO** che, pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

**VALUTATO** di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 66 del Codice dei contratti in possesso dei seguenti requisiti generali e speciali, indicati altresì, dalla lettera di invito prot n. 605 del 28.03.2026, fatta in ogni caso salva la disciplina speciale dell'esclusione degli operatori per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale 11 luglio 2017, n. 33 e ss.mm.ii;

**DATO ATTO** che sono comunque esclusi gli operatori economici:

- per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 e ss.mm.ii., fatta salva l'ipotesi di autorizzazione alle condizioni e nei limiti previsti dalla citata Ordinanza n. 33/2017;
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;

**DATO ATTO** che è stata predisposta la seguente modulistica per consentire agli operatori economici di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali sopra specificati e di formulare la propria offerta:

- 1) Modello di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti;
- 2) Modello di proposta di offerta;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Parcella;
- 5) DIP;

**RILEVATO** che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

**RICHIAMATO** l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

**RICHIAMATO** l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario *"per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento,*

le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo;

**RICHIAMATA** la disciplina per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee dettata dall'articolo 50 del Codice dei contratti e, in particolare:

- il comma 1, lett. e), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il comma 4, secondo cui per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2, tra le quali rientrano i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

**CONSIDERATO:**

- che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto;
- che per l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- che per affidamenti di valore inferiore all'importo di € 5.000,00 gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

VISTO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 17, comma 2, del Dlgs n.36/2023, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

**RICHIAMATE** le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato II.12, parte V, al Codice dei contratti, recante "Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura";
- l'articolo 41, "Livelli e contenuti della progettazione" ed il relativo allegato I.7 al Codice recante "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del

documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo;

- l'allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'allegato I.7 al Codice dei contratti, recante *“Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo”*;

**DATO ATTO CHE** la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 53 del Codice la garanzia provvisoria non è richiesta;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale;

**RITENUTO** necessario avvalersi della Piattaforma TUTTOGARE ASMECOMM, accessibile dal sito <https://piattaforma.asmecomm.it/>

\*\*\*

**RITENUTO**, pertanto di indire una procedura di affidamento diretto, secondo le modalità indicate, finalizzata all'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON APPLICAZIONE DELLE DEROGHE STABILITE DALL'ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DEL 26/07/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER *“INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO “EX SCUOLA MATERNA” DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LARGO SANT'ANDREA, DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE”*. CUP: G95E22000140001, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [**ovvero del prezzo più basso criterio**], per valore stimato complessivo è pari a € 48.741,21 comprensivo degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA;

**VISTA** l'offerta presentata dalla Società OFFICINA TECNICA S.R.L. con sede in Via Ippolito Nievo 20 - 64021 - Giulianova (TE) CF/PIVA 02119280671 in qualità di Capogruppo e Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così costituito:

- Arch. GUIDO IAMPIERI della Società OFFICINA TECNICA S.R.L. con sede in Via Ippolito Nievo 20 - 64021 - Giulianova (TE) CF/PIVA 02119280671, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo - Mandatario;
- Ing. NICOLAS POLIANDRI con Studio in Morro d'Oro (TE) – C.F. PLNNLS89D17L103K P.IVA 01993870672, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo al n° 1556 - Mandante;
- Ing. PIERFRANCESCO RECCHIUTI con Studio in Campobasso (CB) – C.F. RCCPFR95C23B519G, P.IVA 02913560427, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n° 1671 dal 17/11/2021- Mandante;

con la seguente quota di partecipazione, in ragione della percentuale di servizi eseguiti da ciascun professionista:

- Arch. Guido Iampieri OFFICINA TECNICA SRL 69,81%;
- Ing. NICOLAS POLIANDRI 29,19%;
- Ing. PIERFRANCESCO RECCHIUTI 1%;

pervenuta tramite la piattaforma telematica nei termini fissati dalla richiesta, assunta al prot. comunale n. 636 del 30.03.2026, relativa alla Progettazione di Fattibilità Tecnico – Economica dell'intervento in questione,

comportante una spesa netta per onorario di € 46.304,14, al netto dello sconto del 5%, oltre oneri previdenziali 4% pari ad € 1.852,16 ed IVA al 22% pari ad € 10.186,91 per una spesa complessiva di € 58.343,21

**RITENUTA** l'offerta proposta congrua e conveniente da parte di questo Ufficio in ragione del tempo e dell'impegno occorrenti per l'espletamento delle prestazioni professionali richieste;

**ACCERTATA** l'iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. n. 189/2016 tramite il portale Ge.Di.Si. da parte di tutti i componenti;

**ATTESO** che suddetta Società risulta in regola ai fini contributivi come risultante dalla documentazione in atti;

**ACQUISITA** la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** lo schema di contratto disciplinante il presente affidamento professionale, predisposto da questo Ufficio e depositato in atti che sarà sottoscritto dalle parti solo a seguito dell'efficacia del presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 nel Testo Vigente;

**VISTA** la Legge n.241 del 7 agosto 1990 nel testo vigente;

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'ente;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**DATO ATTO** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali prot. n. 24 del 08.01.2026;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

#### **DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico di AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, CON APPLICAZIONE DELLE DEROGHE STABILITE DALL'ORDINANZA SPECIALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DEL 26/07/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER *"INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO "EX SCUOLA MATERNA" DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LARGO SANT'ANDREA, DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE"*. CUP: G95E22000140001 alla Società OFFICINA TECNICA S.R.L. con sede in Via Ippolito Nievo 20 - 64021 - Giulianova (TE) CF/PIVA 02119280671 in qualità di Capogruppo e Mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti così costituito:
  - Arch. GUIDO IAMPIERI della Società OFFICINA TECNICA S.R.L. con sede in Via Ippolito Nievo 20 - 64021 - Giulianova (TE) CF/PIVA 02119280671, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo-Mandatario;

- Ing. NICOLAS POLIANDRI con Studio in Morro d'Oro (TE) – C.F. PLNNLS89D17L103K P.IVA 01993870672, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo al n° 1556 - Mandante;
- Ing. PIERFRANCESCO RECCHIUTI con Studio in Campobasso (CB) – C.F. RCCPFR95C23B519G, P.IVA 02913560427, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso al n° 1671 dal 17/11/2021- Mandante;

con la seguente quota di partecipazione, in ragione della percentuale di servizi eseguiti da ciascun professionista:

- Arch. Guido lampieri OFFICINA TECNICA SRL 69,81%;
- Ing. NICOLAS POLIANDRI 29,19%;
- Ing. PIERFRANCESCO RECCHIUTI 1%;

3. Di approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante il presente affidamento professionale;

4. Di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, quanto segue:

- fine del contratto: esecuzione dell'opera pubblica denominata: intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio "ex scuola materna" di proprietà comunale sito in Largo Sant'Andrea, da destinare a centro residenziale;
- oggetto del contratto: affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione si Fattibilità Tecnico – Economica;
- forma del contratto: stipula mediante firma, da parte dei Professionisti, della convenzione di incarico;
- scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge 11 Settembre 2020, n. 120 s.m.i.;
- clausole essenziali: quelle ordinarie e quelle contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

5. Di stabilire che l'affidatario del presente incarico professionale assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Di dare atto che la presente prestazione professionale è così identificata:

CUP N° G95E22000140001;

CIG N° BB11A2CFD9.

7. di dare atto che il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 46.304,14 al netto di Iva;

8. di dare atto che l'importo a base di gara, calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del d.m. 17.06.2016, è pari a € 46.304,14 al netto degli oneri previdenziali e al netto dell'IVA di cui:

9. di approvare i seguenti documenti di gara:

- Modello di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti;

- Modello di proposta di offerta;
  - Schema di Contratto;
  - RTP Modello
10. di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Letizia Piombini per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
  - nei confronti del Responsabile Procedura di Affidamento designando a cura l'Arch. Letizia Piombini non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
  - in forza di quanto previsto dall'art. 4 dell'Ordinanza n. 250 del 22.12.2025, è onere del soggetto attuatore dell'intervento di cui alla stessa, procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
11. di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificare nel seguente quadro economico:

<b>Valore economico dell'appalto</b>	<b>58.343,21</b>
Cassa previdenziale 4%	1.852,16
Imponibile	46.304,14
IVA 22%	10.186,91
<b>TOTALE</b>	<b>58.343,21</b>

12. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
13. di dare atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. 250 del 22.12.2025;
14. di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto: Capitolo 2583/7 - SISMA 2016 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MATERNA DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LARGO SANT'ANDREA DA DESTINARE A CENTRO RESIDENZIALE (481/7) - codice 03.02-2.02.01.09.999;
15. di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'articolo 18 del Codice dei contratti;
16. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
17. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
18. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace;

19. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*F.TO: Arch. Piombini Letizia*

**LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Castel Castagna, li 09.06.2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott.ssa Alessandra Di Silvestre